

Spett. le **PROVINCIA DI FIRENZE**
 Direzione Rifiuti
Via **Mercadante 42**
Città **Firenze**

*Alla cortese attenzione della Responsabile
Dottoressa Francesca Forni*

Prot n° 28 Cv del 7 gennaio 2014
Ogg: Atto Suap nr. 2013/DD/07051 del 28/08/2013
 Atto Dirigenziale Provincia di Firenze nr. 2710 del 29/07/2013

Gentile Dottoressa Forni,

in riferimento agli atti in oggetto, alla nostra documentazione integrativa del 7 agosto 2013 trasmessa tramite Pec in data 8 agosto 2013 all'indirizzo suap@pec.comune.fi.it, nella quale, insieme ad altre questioni, era stato richiesto un chiarimento in merito al punto 9) dell'Atto Istruttorio nr. 2710 (conferimenti rifiuti urbani), al Suo suggerimento via email del 21 novembre 2013, di scrivere in proposito, si trasmette, unitamente alla presente, relazione dell'Avv. Mara Chilosi, incaricata dalla scrivente.

Auspichiamo che alla luce di quanto esposto e delle Vostre competenze si possa addivenire ad un chiarimento definitivo e possibilmente sollecito, in modo che la nostra azienda possa continuare la specifica attività, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Grati per l'attenzione, restiamo in attesa del Vostro riscontro, che sia una comunicazione scritta o la disponibilità per un appuntamento o qualsiasi altra via che ci consenta in tempi rapidi di poter procedere nel nostro lavoro.

Distinti saluti.


Alfredo Noce
(Il Presidente)

All: relazione

Trasmissione tramite pec all'indirizzo: bonifiche.rifiuti@pec.comune.fi.it

Spettabile
Eurocorporation s.r.l.
Via G. Donizzetti 52
Scandicci (FI)
c.a. Alfredo Noce

a mezzo e-mail

Milano, 20 dicembre 2013

Oggetto: prescrizione autorizzativa inerente l'obbligo di stipulare con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani specifica convenzione per il ritiro dei RAEE di origine domestica.

Egregi signori,

riscontro con la presente la Vostra richiesta di parere in ordine all'inciso, contenuto nelle premesse dell'atto istruttorio relativo alla modifica sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 D.lgs. 152/06 per la gestione dei rifiuti urbani e speciali presso l'impianto di via de' Cattani in Firenze di Eurocorporation s.r.l., approvato dalla Provincia di Firenze con l'atto dirigenziale n. 2710 del 29/7/2013 e dal Comune di Firenze con provvedimento dirigenziale n. 2013/DD/07051 del 28/8/2013, secondo cui *"si propone (...) di ricordare che il conferimento di rifiuti urbani potrà avvenire solo a seguito di stipula di accordi e convenzioni con i gestori del servizio pubblico, dandone comunicazione alla P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati"*. Ci si chiede, in particolare, se detto inciso abbia natura prescrittiva e vincolante e, in tal caso, se si debba ritenere applicabile anche ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di origine domestica, ritirati dalla Società presso i centri di raccolta pubblici su commissione dei Sistemi collettivi dei produttori a propria volta incaricati dal Centro di Coordinamento RAEE. In tale ipotesi, è chiesto di indicare le modalità con le quali appaia possibile adempiere a quanto imposto dalla Provincia, considerato che, per quanto riguarda i RAEE, dal 2009 è operativo il sistema regolamentato dal D.lgs. 151/2005, in base al quale la Società stipula convenzione con i Sistemi collettivi dei produttori, e non più direttamente con i gestori dei centri di raccolta pubblici.



I- Inquadramento normativo.

Occorre premettere alla disamina del caso specifico che la questione sottoposta alla mia attenzione attiene, più in generale, al tema della gestione dei rifiuti urbani – posto che i RAEE di origine domestica sono classificabili, secondo l'art. 184 del D.lgs. 152/2006, come *rifiuti urbani* – il quale trova la propria regolamentazione di riferimento nella Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e nel D.lgs. 151/2005.

Il D.lgs. 151/2005 concerne, segnatamente, la gestione dei RAEE, tanto di origine domestica (*rifiuti urbani* secondo la classificazione ordinaria), quanto di origine professionale (*rifiuti speciali* secondo la classificazione ordinaria), e costituisce pertanto *norma speciale*, da ritenersi prevalente, secondo il noto *principio di specialità*, sulla disciplina generale in materia di rifiuti contenuta nella Parte Quarta del D.lgs. 152/2006, la quale continua nondimeno ad applicarsi per le parti non derogate o diversamente disciplinate dal D.lgs. 151/2005 (cfr. art. 227 D.lgs. 152/06).

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani, dal compendio di norme contenuto nel D.lgs. 152/2006, si evince che:

- (i) debbano essere tendenzialmente rispettati i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179, comma 1 (cd. "gerarchia"); l'attuazione di tali criteri avviene in sede di pianificazione regionale e provinciale, secondo quanto previsto dagli artt. 196 e 199 del D.lgs. 152/2006 e dalle leggi regionali di attuazione; la gerarchia, pur non costituendo un criterio tassativo (cfr. TAR Umbria, Sez. I, 15 ottobre 2013, n. 497), rappresenta comunque un obiettivo cui deve tendere anche la pubblica amministrazione la quale, nella propria azione, deve promuoverne ed agevolarne la concreta realizzazione (cfr. TAR Lazio, Sez. I-ter, 9 gennaio 2013, n. 121);
- (ii) occorra distinguere tra i rifiuti urbani destinati allo smaltimento e quelli destinati al recupero, per i quali valgono disposizioni parzialmente diverse; segnatamente:
 - a. al fine di agevolare il recupero, l'art. 181, comma 5 stabilisce che "*per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero*";
 - b. per quanto concerne lo smaltimento, da considerarsi "*fase residuale della gestione dei rifiuti*", invece, l'art. 181, comma 3 stabilisce che "*è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali*

accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano" (principi di autosufficienza e prossimità nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, ulteriormente specificati nell'art. 182-bis). Per i rifiuti urbani pericolosi, valgono invece i principi di prossimità e di specializzazione, validi, in generale, per la gestione di tutti i tipi di rifiuto (cfr. artt. 179 e 199 D.lgs. 152/2006; in giurisprudenza cfr. Corte Cost., 14 luglio 2000, n. 281 e Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2013, n. 993).

Il quadro normativo sopra descritto muta parzialmente per quanto concerne i RAEE, in quanto, rispetto a tali rifiuti, il D.lgs. 151/2005 ha stabilito la "responsabilità estesa" dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), la quale si traduce in un onere di finanziamento e di organizzazione della gestione dei RAEE secondo un meccanismo di ripartizione basato sulle "quote di mercato".

Per quanto riguarda i RAEE domestici, il decreto ha, in particolare, stabilito (art. 6, comma 1 D.lgs. 151/05) che la raccolta primaria debba essere assicurata dai Comuni, dai distributori (v. DM 65/2010 e art. 22, legge 6 agosto 2013, n. 97) e dai produttori di AEE (che hanno infatti facoltà di attivare "centri di raccolta privati").

I Comuni sono invece esautorati dalle successive fasi di gestione (raccolta secondaria e trattamento), di cui debbono occuparsi i produttori di AEE (anche tramite i "Sistemi collettivi" costituiti per l'adempimento in forma associata dei propri obblighi), provvedendo al ritiro dei RAEE raccolti nella fase di raccolta primaria, onde conferirli ad impianti di trattamento adeguati (artt. 7, comma 1 e 8, comma 1 D.lgs. 151/05).

In particolare, l'art. 7, comma 1 del D.lgs. 151/2005 stabilisce che "(...) i produttori o i terzi che agiscono in loro nome provvedono al ritiro ed all'invio ai centri di trattamento di cui all'articolo 8 dei RAEE raccolti ai sensi dell'articolo 6 (...)" e l'art. 8, comma 1 del medesimo decreto che "i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili, sistemi di trattamento dei RAEE di cui all'articolo 6, avvalendosi di impianti di trattamento conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici stabiliti nell'allegato 2 ed alle modalità di gestione previste nell'allegato 3".

L'azione dei produttori e dei Sistemi collettivi è coordinata da un Centro di Coordinamento (cd CdC RAEE), costituito e finanziamento per "l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative" (art. 13, comma 8 D.lgs. 151/05). Il CdC RAEE è un consorzio con attività esterna costituito ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. del codice civile tra tutti i Sistemi collettivi costituiti dai produttori di AEE. Il CdC RAEE opera così, nei confronti dei vari soggetti con cui si interfaccia, per conto dei Sistemi collettivi ad esso aderenti, posto che il vincolo consortile è notoriamente configurato dalla giurisprudenza come *mandato*, con tutte le conseguenze giuridiche del caso (v. Cass. Civ. Sez. I, 26 luglio 1996, n. 6774; Trib. Milano, 8 ottobre 1988).



La disciplina ora brevemente descritta è stata attuata in sede regolamentare dal DM 185/07, il quale ha previsto, all'art. 10, comma 2, che il CdC RAEE svolga le seguenti funzioni:

"a) definisce con l'Anci , tramite un accordo di programma, le condizioni generali per il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei Raee raccolti nell'ambito del circuito domestico ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, raggruppati secondo quanto indicato nell'Allegato I, garantendo la razionalizzazione e l'omogeneità a livello territoriale dell'intervento;

b) (...)

c) (...)

d) assicura la necessaria cooperazione tra i diversi sistemi collettivi, in particolare di quelli che gestiscono la medesima categoria di Raee di cui all'Allegato 1A al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

e) ottimizza uniformando le relative modalità e condizioni il sistema di raccolta, assicurando il ritiro dei Raee dai centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e lo smistamento al sistema collettivo competente per il conferimento agli impianti di trattamento;

f) assicura la tempestività nella raccolta delle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine tecnologie telematiche;

g) assicura il monitoraggio dei flussi di Raee, distinti per categoria di cui all'Allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, smistati ai sistemi collettivi, sulla base di modalità da definire d'intesa con l'Apat e il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

h) (...)".

Il sistema messo in atto dal CdC RAEE in esecuzione dell'Accordo di programma stipulato con ANCI ex art. 10, comma 2, lett. a) DM 185/07 (da ultimo rinnovato il 30/5/2013), prevede che i Comuni ed i gestori del servizio pubblico (cd. Sottoscrittori) si iscrivano ad un portale appositamente messo a punto per la programmazione dei ritiri, producendo varia documentazione e sottoscrivendo una "convenzione operativa" (da qui, per l'appunto, la denominazione di "Sottoscrittori").

Va peraltro precisato, perché può assumere rilevanza per il caso di specie, che l'adesione, da parte dei gestori dei centri di raccolta pubblici, così come pure di distributori e gestori di centri di raccolta privati, al sistema messa in atto dal CdC RAEE non è, ad oggi, obbligatoria. E' tuttavia una condizione necessaria per accedere al servizio gratuito messo in atto dai produttori che si sono organizzati in forma collettiva in esecuzione del D.lgs. 151/2005.

Annualmente ciascun centro di raccolta viene assegnato, per i diversi raggruppamenti RAEE di cui all'Allegato 1 del Dm 185/07, ad uno o più Sistemi collettivi, i quali a propria volta organizzano i ritiri ed i conferimenti agli impianti di trattamento affidandoli ad operatori professionali debitamente autorizzati e ne verificano successivamente il puntuale e corretto svolgimento in qualità di intermediari senza detenzione dei rifiuti. Il CdC RAEE riconosce ai Sottoscrittori premi economici di efficienza legati alla quantità e qualità dei



RAEE domestici conferiti ai sistemi collettivi e si occupa anche di verificare la puntualità del servizio e la rispondenza dello stesso alla Convenzione ed al Disciplinare, applicando in caso di inadempimento da parte dei Sottoscrittori (ad esempio per la "cannibalizzazione" dei RAEE) o dei Sistemi collettivi (ad esempio per i ritardi nella effettuazione dei ritiri), specifiche penalità.

Quanto sopra è facilmente verificabile sul sito www.cdcaee.it, ove sono pubblicati anche tutti i documenti citati (alla pagina http://www.cdcaee.it/GetPage.pub_do?id=2c9c81df1edefc9e011edefebfd4000f).

Analogo sistema è stato messo in atto per quanto riguarda i RAEE di origine domestica ritirati, in ragione di "uno contro uno", dai distributori di AEE, in esecuzione dell'Accordo di programma sottoscritto da CdC RAEE ANCI e associazioni rappresentative dei distributori in data 24/6/2010 e del nuovo accordo valido a far data dal 1/1/2013. Tali documenti sono ugualmente pubblicati sul sito internet del CdC RAEE, alla pagina http://www.cdcaee.it/GetPage.pub_do?id=402882a12ed6e4ea012ed8ac3c12085c.

Dal suddetto portale risulta che, nella Provincia di Firenze, hanno aderito al "sistema RAEE" gestito dal CdC RAEE i seguenti centri di raccolta pubblici:

Bagno a Ripoli 50012 Via di Campigliano, snc
Calenzano 50041 Via Del Pratignone, 1
Castelfiorentino 50051 Piazza Fratelli Cervi, 12
Certaldo 50052 Località Montebello-Fraille Via Toscana, snc
Empoli 50053 Via del Castelluccio, 1
Figline Valdarno 50063 Via Norcenni, 1
Firenze 50100 Via di San Donnino, 42
Firenze 50100 Via di San Donnino, 44
Firenze 50033 Via degli Alpini, 999
Fucecchio 50054 Via Menabuoi località Ponte a Cappiano, snc
Incisa in Val d'Arno 50064 Località Burchio, snc
Marradi 50034 Strada Provinciale 302, 8
Montelupo Fiorentino 50056 Via Grottaglie, 2
Montespertoli 50025 Via Botinaccio - Casa Sartori, 1
Reggello 50066 Località Poderino, snc
Rufina 50068 Via S.S. 67 Toscoromagnola Km 103.700, 2/bis
San Casciano in Val di Pesa 50026 Via Cassia per Siena - Loc. Canciulle, 27
Scandicci 50018 Via Charta, 77
Sesto Fiorentino 50019 Via Alcide De Gasperi, snc
Tavarnelle Val di Pesa 50028 Via Michelangelo, 25/27
Vinci 50059 Strada Provinciale di Mercatale, snc



Ciò significa che i relativi gestori hanno sottoscritto le convenzioni citate e sono stati assegnati a Sistemi collettivi aderenti al CdC RAEE per il conferimento dei RAEE ad impianti di trattamento adeguati. Il ritiro viene quindi assicurato dagli operatori incaricati – mediante contratti di appalto – dai Sistemi collettivi assegnatari, che hanno, per legge, il compito di organizzare le fasi di trasporto e trattamento.

Eurocorporation s.r.l. è, per l'appunto, uno di questi operatori ed ha, secondo quanto riferito, sottoscritto contratti di appalto con i Sistemi collettivi Ecodom, Remedia, Ecorit, Ecolight, Erp, CCR, Ecoped, Raecycle, Raeetech, Ecoelit ai quali il CdC RAEE ha assegnato diversi centri di raccolta nella Regione Toscana. In particolare, Eurocorporation s.r.l., in Provincia di Firenze, ha stipulato con i Sistemi collettivi dei produttori accordi per il ritiro dei RAEE presso i centri di raccolta aderenti al sistema del CdC RAEE di:

Bagno a Ripoli 50012 Via di Campigliano, snc
Empoli 50053 Via del Castelluccio, 1
Figline Valdarno 50063 Via Norcenni, 1
Firenze 50100 Via di San Donnino, 42
Firenze 50100 Via di San Donnino, 44
Firenzuola 50033 Via degli Alpini, 999
Montelupo Fiorentino 50056 Via Grottaglie, 2
Rufina 50068 Via S.S. 67 Toscoromagnola Km 103.700, 2/bis
San Casciano in Val di Pesa 50026 Via Cassia per Siena - Loc. Canciulle, 27
Scandicci 50018 Via Charta, 77
Sesto Fiorentino 50019 Via Alcide De Gasperi, snc
Tavarnelle Val di Pesa 50028 Via Michelangelo, 25/27
Vinci 50059 Strada Provinciale di Mercatale, snc

Per quanto riguarda i luoghi di raggruppamento dei distributori, in Provincia di Firenze aderiscono al sistema messo in atto dal CdC RAEE i seguenti:

Borgo San Lorenzo 50032 Via della Tintoria, 2
Calenzano 50041 Via dei Gelsi, 58/60
Campi Bisenzio 50013 Via Fratelli Cervi, 65/67
Firenze 50100 Via di Novoli, 22
Reggello 50066 Localita' Piani della Rugginosa, 230/C4
Scandicci 50018 Via San Colombano, 179

Di questi, Eurocorporation s.r.l. serve, in forza di specifici accordi con Sistemi collettivi dei produttori, quelli di Scandicci e di Firenze, oltre ad alcuni altri che non hanno aderito al CdC RAEE.

II- La prescrizione imposta dalla Provincia di Firenze.

Ora, venendo al caso specifico, nelle premesse dell'atto istruttorio relativo alla modifica sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 D.lgs. 152/06 per la gestione dei rifiuti urbani e speciali presso l'impianto di via de' Cattani in Firenze di Eurocorporation s.r.l., approvato dalla Provincia di Firenze con l'atto dirigenziale n. 2710 del 29/7/2013 e dal Comune di Firenze con provvedimento dirigenziale n. 2013/DD/07051 del 28/8/2013, è contenuto un inciso secondo cui *"si propone (...) di ricordare che il conferimento di rifiuti urbani potrà avvenire solo a seguito di stipula di accordi e convenzioni con i gestori del servizio pubblico, dandone comunicazione alla P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati"*.

Detto inciso ha, secondo la mia opinione, natura prescrittiva, in quanto l'atto istruttorio è stato integralmente recepito dall'atto dirigenziale della Provincia e dal provvedimento dirigenziale del Comune citati ed in quanto analoga prescrizione era già contenuta sia nell'autorizzazione relativa al medesimo impianto di via de' Cattani rilasciata nel 2010 (in particolare, nell'atto dirigenziale della Provincia di Firenze n. 4088 del 29/12/2010), sia nella precedente autorizzazione relativa all'impianto di Scandicci via di Castelpulci 13, in cui la Società svolgeva prima la medesima attività (segnatamente, nell'Allegato I, prescrizione n. 2 dell'atto dirigenziale della Provincia di Firenze n. 3508 del 19/9/2008); di qui, secondo me, il "si ricorda" utilizzato dalla Provincia nell'odierna autorizzazione.

In quanto vincolante ed in ragione dell'ampio e generico riferimento ai *rifiuti urbani*, si deve a mio avviso ritenere che la prescrizione in esame sia applicabile anche ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di origine domestica, ritirati dalla Società presso i centri di raccolta pubblici o privati o presso i luoghi di raggruppamento dei distributori su commissione dei Sistemi collettivi dei produttori di AEE, a propria volta incaricati di provvedere al ritiro dal CdC RAEE (che ha il compito di "smistare" le richieste ricevute dai gestori dei centri di raccolta e dai distributori aderenti al proprio sistema).

Vanno tuttavia svolte, a tale riguardo, alcune considerazioni.

Innanzitutto, la prescrizione in esame risale, come detto, all'autorizzazione rilasciata nel 2008, allorquando il sistema configurato dalla normativa specifica sui RAEE non era ancora entrato a regime (l'avvio del sistema sopra descritto risale infatti al 2008, con piena operatività a partire dal 2009: v. Protocollo di intesa ANCI-CdC RAEE del 18/7/2008).

La finalità della prescrizione, a mio avviso, è da rinvenirsi nella necessità della Provincia di tracciare la filiera di gestione dei rifiuti urbani e di verificare il rispetto di quanto previsto dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani (adottato con L.R. n. 4/1995, v. segnatamente cap. 2.2.4. e 3.3.6.; riguardo ai RAEE, il Piano provinciale di gestione rifiuti di Firenze dell'11/2/2002 e il Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti di Firenze, Pistoia e Prato del 17/12/2012 non prevedono disposizioni particolari diverse da quelle di cui al



D.lgs. 151/2005, che viene infatti integralmente richiamato; il Piano regionale è peraltro in corso di revisione).

Interpretando la prescrizione in modo da preservarne la validità e la finalità (ove essa sia stata correttamente intesa) alla luce della normativa sui RAEE successivamente intervenuta, essa a mio avviso richiede, tenuto anche conto della regolamentazione operativa del CdC RAEE:

- (i) quanto ai centri di raccolta che hanno aderito al "sistema RAEE" coordinato dal CdC RAEE, la comunicazione alla Provincia degli elenchi dei centri di raccolta serviti, con specificazione dei raggruppamenti RAEE e dei Sistemi collettivi per i quali la Società opera (inviando alla Provincia i relativi contratti);
- (ii) quanto ai luoghi di raggruppamento dei distributori che hanno aderito al "sistema RAEE" per il ritiro gratuito, da parte dei Sistemi collettivi, dei RAEE di origine domestica raccolti dai consumatori in ragione di "uno contro uno", comunicazione analoga a quella di cui al punto precedente;
- (iii) quanto ai centri di raccolta e luoghi di raggruppamento dei distributori che non hanno aderito al "sistema RAEE" coordinato dal CdC RAEE, la convenzione direttamente stipulata con il gestore del centro di raccolta e/o con il distributore.

Ritengo pertanto che Eurocorporation s.r.l., per adempiere alla propria autorizzazione al trattamento dei rifiuti ex art. 208 D.lgs. 152/2006, possa e debba indicare alla Provincia le tipologie di RAEE di origine domestica ritirate per conto dei Sistemi collettivi o direttamente dei gestori del servizio pubblico e/o dei distributori di AEE, nelle forme sopra precisate.

Qualora l'Amministrazione ritenesse invece necessaria la stipula di una convenzione diretta tra Eurocorporation s.r.l. e i gestori dei centri di raccolta (e/o i distributori, ancorché essi non siano invero citati espressamente nell'autorizzazione) anche laddove essi abbiano aderito al sistema del CdC RAEE e siano pertanto serviti dai Sistemi collettivi dei produttori di AEE, allora la prescrizione sarebbe a mio parere illegittima, in quanto non più rispondente al quadro normativo vigente. In tal caso, sarebbe consigliabile tentare di risolvere la questione nell'ambito del procedimento amministrativo avviando un contraddittorio, sul tema, con la Provincia, eventualmente avanzando una richiesta di revisione in via di autotutela dell'atto autorizzativo.

Nelle suesposte considerazioni è il parere richiesto.

Resto naturalmente a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori necessità.

Avv. Mara Chiodi

